

58

**Ordinanza municipale
sulla Commissione amministrativa
del Fondo per il pensionamento
anticipato**

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona

visti gli art. 20 e segg. del Regolamento del Fondo per il pensionamento anticipato del 31.01.2005,

decreta:

Art. 1

Principio

Viene istituita la Commissione amministrativa del Fondo per il pensionamento anticipato (in seguito "CPA"), che costituisce l'organo paritetico nell'ambito dell'amministrazione, gestione e vigilanza del Fondo.

Art. 2

Compiti e competenze

Si rinvia a quanto già stabilito dal Regolamento del Fondo per il pensionamento anticipato (RPA), in particolare dagli art. 20 e segg.

Art. 3

Composizione

1. La CPA è composta da sei membri e due supplenti, designati in parti uguali dai dipendenti e dal Municipio.

I supplenti intervengono unicamente in caso di assenza prolungata del rispettivo membro.

2. I dipendenti eleggono al loro interno i loro rappresentanti ogni quattro anni, nei tre mesi successivi le elezioni comunali.

I rappresentanti vengono eletti con la maggioranza relativa dei votanti.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori assicurati. Ognuno può esprimere un voto.

Il Municipio è responsabile dell'esecuzione regolare dell'elezione.

3. I membri della CPA hanno un mandato di quattro anni e possono essere sempre rieletti. Il Municipio può invece destituire in qualsiasi momento i rappresentanti nominati dallo stesso e sostituirli con nuovi rappresentanti.

Se il rapporto di lavoro di un dipendente viene sciolto, questi esce dalla CPA e, per la durata del mandato, gli subentra un membro supplente da eleggere (cfr. pure l'art. 4 cifra 7 che segue).

4. La CPA si autocostruisce. Purtroppo, il Presidente viene designato direttamente dal Municipio fra i suoi rappresentanti.

Art. 4

Procedura di elezione dei rappresentanti dei dipendenti

1. È eleggibile ogni dipendente sottoposto al ROD.
2. La Cancelleria, entro 3 mesi dal rinnovo dei poteri comunali, organizza l'elezione della CPA.
3. Le proposte di nomina (3 membri e 1 supplente) devono essere presentate per iscritto da almeno 15 proponenti.
4. Se i candidati eleggibili sono superiori ai membri possibili, l'Ufficio elettorale convoca, entro 8 giorni, i primi firmatari per un esperimento di conciliazione.
5. In mancanza di un accordo reciproco viene convocata l'assemblea dei dipendenti entro 15 giorni.
La scheda ufficiale di voto non avrà intestazione.
6. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
7. Se un membro della CPA rassegna le dimissioni nel corso del quadriennio, viene sostituito dal membro supplente, in subordine dal subentrante diretto o, in difetto di ciò, con altro proposto dal primo firmatario quale rappresentante della medesima lista inizialmente depositata.
8. La Cancelleria comunicherà l'esito della votazione.

Art. 5

Varie

1. La CPA designa al suo interno il Vicepresidente (scelto fra i rappresentanti dei dipendenti) e il Segretario.
2. In tema di convocazioni e deliberazioni si rinvia a quanto disposto dal RPA.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2005, fatta espressa riserva della ratifica, da parte del Consiglio di Stato (art. 188 LOC), e quindi dell'entrata in vigore effettiva del Regolamento del

Fondo per il pensionamento anticipato dei dipendenti del Comune di Bellinzona e delle sue Aziende municipalizzate.

* * *

Adottata con risoluzione municipale no. 485 dell'11 aprile 2005

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 12 aprile 2005 al 26 aprile 2005

In vigore dal 27 aprile 2005